

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1835

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAROLI, MAZZARRINO, URSO

Presentata il 29 settembre 1969

**Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni
della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli inse-
gnanti di educazione fisica**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il primo comma, lettera b), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nella parte finale riguardante gli insegnanti di educazione fisica, ha dato luogo a difficoltà di interpretazione in sede amministrativa in quanto in maniera impropria viene fatto riferimento a coloro che « abbiano avuto conferito l'incarico annuale d'insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 » per individuare gli aspiranti sforniti di titolo di studio valido per partecipare all'esame di abilitazione che possono essere inclusi nella graduatoria provinciale di non abilitati relativa al predetto insegnamento ed ottenere, quindi, l'incarico a tempo indeterminato.

Com'è noto, prima dell'entrata in vigore della citata legge, la materia degli incarichi e delle supplenze era disciplinata in particolare dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, che attribuiva al provveditore agli studi la competenza a conferire incarichi triennali agli insegnanti in possesso di abilitazione e supplenze annuali a coloro che fossero forniti di titolo di studio valido per partecipare all'esame di abilitazione. I capi d'istituto potevano soltanto conferire supplenze temporanee.

Considerato, pertanto, che l'imprecisa dizione del citato comma della legge n. 282 non

consente d'individuare i destinatari della norma in quanto nessun insegnante di educazione fisica e di altra materia nello scorso anno scolastico ha avuto conferito un incarico annuale, si rende necessario un intervento del Parlamento allo scopo di chiarire l'esatta portata della norma medesima.

Con l'articolo 1 dell'unità proposta di legge viene quindi chiarito che il citato primo comma dell'articolo 4 della legge n. 282 va interpretata nel senso che per incarico annuale d'insegnamento s'intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di istituto al personale sfornito di titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento di educazione fisica.

Gli articoli 2 e 3 della presente proposta di legge indicano i destinatari della norma in discussione chiarendo anche quale dev'essere la loro posizione nella graduatoria dei non abilitati relativa al predetto insegnamento.

L'articolo 2 si riferisce agli insegnanti, già inclusi negli elenchi speciali di cui all'articolo 31 dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, i quali seguono i corsi speciali previsti dall'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, oppure sono iscritti ai corsi normali di

studio presso gli istituti superiori di educazione fisica. Trattasi di due categorie di personale sfornito del titolo di studio valido per partecipare all'esame di abilitazione che, in base a precedenti leggi speciali, ha avuto la possibilità di essere incluso nelle graduatorie provinciali.

L'articolo 3 riguarda coloro che nello scorso anno scolastico, pur essendo sforniti del

titolo di studio valido, abbiano ottenuto una supplenza temporanea dal capo d'istituto.

L'articolo 4, infine, ha lo scopo di evitare, che, dando agli insegnanti in parola la possibilità di ottenere la nomina a tempo indeterminato, vengano lesi in futuro gli interessi del personale in possesso di abilitazione o di titolo di studio valido per l'insegnamento di educazione fisica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma, lettera b), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che per incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 si intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di istituto per l'anno scolastico 1968-69 agli insegnanti di educazione fisica sforniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della predetta disciplina.

ART. 2.

Coloro che siano iscritti per l'anno accademico 1968-69 agli appositi corsi istituiti presso gli istituti superiori di educazione fisica previsti dall'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, nonché coloro che, già inclusi negli elenchi speciali di cui all'articolo 31 dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961 ed in possesso alla data del 30 settembre 1966 di almeno un triennio di servizio con qualifica non inferiore a valente, fossero iscritti per l'anno accademico 1966-67 e siano iscritti per l'anno 1968-69 ai normali corsi di studio presso gli istituti superiori di educazione fisica, sono inclusi nella graduatoria provinciale relativa agli insegnanti non abilitati di educazione fisica dopo l'ultimo aspirante fornito di titolo di studio valido per partecipare all'esame di abilitazione.

ART. 3.

Coloro che, avendo ottenuto, per l'anno scolastico 1968-69, la nomina di cui al precedente articolo 1, abbiano prestato servizio per

il periodo indicato nell'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 e non rientrino tra il personale contemplato dall'articolo 2 della presente legge, sono inclusi nella graduatoria provinciale dei non abilitati relativa all'insegnamento di educazione fisica dopo gli aspiranti di cui al medesimo articolo 2.

ART. 4.

All'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti di educazione fisica abilitati e non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione possono essere effettuati anche per i posti occupati da incaricati sforniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione ».